

DOCUMENTO DIDATTICO E DI VALUTAZIONE

(aggiornato al 12.04.2014)

CAPO I – FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

Art. 1 – Preparazione e autorizzazione di un corso per giudici di gara

- 1.1** Ove ne ravvisino la necessità, uno o più presidenti di Comitato regionale, di concerto con i responsabili zionali territorialmente competenti, chiedono alla Commissione Ufficiali di Gara l'autorizzazione ad organizzare un corso per giudici di gara interregionali.
- 1.2** Il corso si tiene nei mesi di marzo, aprile, settembre o ottobre.
- 1.3** La richiesta è inoltrata alla Segreteria federale (gare@fitarco-italia.org) e per conoscenza alla Commissione Ufficiali di gara.
- 1.4.** Se il corso si tiene nei mesi di marzo e/o aprile la richiesta è inoltrata entro il 15 gennaio precedente, se il corso si tiene in settembre e/o ottobre la richiesta è inoltrata entro il 15 giugno precedente.
- 1.5** La richiesta di cui al comma 1.3 contiene almeno:
- il programma del corso, inclusa la data dell'esame;
 - la sede;
 - il nominativo del referente organizzativo, che dovrà essere un responsabile zonale o un presidente di Comitato regionale.
- 1.6** La Commissione Ufficiali di gara, sentita la Segreteria federale, decide se autorizzare o meno il corso, eventualmente consigliando modifiche al programma e alle date.
- 1.7** Il costo del corso è interamente a carico dei comitati regionali che lo organizzano.
- 1.8** Il corso dovrà essere fatto seguendo le linee guida fornite dalla Commissione ed esclusivamente attraverso l'utilizzo di materiale messo a disposizione dalla Commissione Ufficiali di gara.
- 1.9** Qualora vi fosse un'abbondanza di candidati, la Commissione Ufficiali di gara può indicare dei criteri preselettivi per l'accesso al corso, indicando anche il numero massimo di partecipanti che potranno essere ammessi al corso.
- 1.10** Le spese di vitto, alloggio e gettone di presenza dei docenti sono sostenute secondo i criteri stabiliti dalla comunicazione ufficiale FITARCO prot. 5000 del 4 dicembre 2013.

Art. 2 – Il responsabile organizzativo, i docenti e la commissione esaminatrice

- 2.1** Il presidente o i presidenti di comitato regionale richiedenti nominano un responsabile organizzativo che si occupa dell'organizzazione del corso in concerto con la Commissione Ufficiali di gara.
- 2.1** Il responsabile organizzativo cura l'organizzazione del corso per Giudici di gara in tutti i suoi aspetti ed è il referente della Commissione per esso. In particolare deve:
- a) verificare il possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento ufficiali di gara in capo a coloro che presentano domanda d'iscrizione al corso;
 - b) curare il reperimento del materiale didattico e d'esame, facendone apposita richiesta alla Commissione Ufficiali di gara ove ciò sia necessario;
 - c) attenersi alle linee guida impartitegli dalla Commissione per lo svolgimento del corso.
- 2.2** I docenti, ove possibile della stessa regione dove si svolge il corso, saranno nominati dalla Commissione Ufficiali di gara, che li sceglierà tra i giudici in possesso almeno della qualifica di nazionale e possibilmente con una vasta esperienza nelle materie che andranno ad insegnare al corso.
- 2.3** La commissione esaminatrice è composta da un minimo di due ed un massimo di quattro membri, nominati dalla Commissione Ufficiali di gara tra i giudici di gara in possesso della qualifica di giudice di gara nazionale, continentale o internazionale. Almeno un membro della Commissione Ufficiali di gara dovrà essere componente della commissione esaminatrice e svolgerà le funzioni di presidente.

Art. 3 – il corso

- 3.1** Le lezioni si tengono per un minimo di quattro ed un massimo di sei giornate, possibilmente durante il fine settimana.

3.2 Per comprovate e motivate necessità, la Commissione Ufficiali di gara può autorizzare lo svolgimento di corsi in deroga a quanto disposto dal comma 1.

Art. 4 - l'esame

4.1 L'esame ha luogo in un'unica giornata e si compone di una parte scritta e di una orale.

4.2 Il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame sono definite dalla Commissione Ufficiali di gara con propria decisione.

4.3 La parte scritta dell'esame si compone di un questionario di trenta domande che sarà corretto dalla commissione esaminatrice.

4.4 La parte quarta si compone di un colloquio individuale con la commissione esaminatrice.

4.5 Della correzione e degli esami orali è redatto sommario verbale, nel quale sono acclusi gli esiti dei medesimi. Nel verbale è inoltre acclusa una lista dei candidati che hanno superato l'esame.

4.6 Il verbale di cui al comma 5, unito con tutti i questionari scritti corretti sono trasmessi all'Ufficio Tecnico FITARCO. Il verbale è anticipato a mezzo posta elettronica e spedito per conoscenza anche alla Commissione Ufficiali di gara.

4.7 La commissione esaminatrice comunica la lista dei candidati che hanno superato l'esame all'Ufficio Tecnico FITARCO, affinché lo stesso lo trasmetta al Consiglio Federale per i relativi provvedimenti. La comunicazione è inoltrata per conoscenza anche alla Commissione Ufficiali di gara.

Art. 5 – il tirocinio

5.1 Qualora il candidato abbia superato l'esame di cui all'articolo 4, egli dovrà effettuare un tirocinio, affiancando un altro Giudice di gara in almeno quattro gare di calendario.

5.2 Qualora il tirocinio si svolga durante la stagione estiva, ove possibile, una gara dovrà essere di tipo Campagna e una di tipo 3D.

5.3 Se il tirocinio si svolge durante gare di calendario nazionale o comunque in gare in cui è richiesta la presenza di più di un Giudice di gara, il candidato può essere designato come parte della giuria, a condizione che egli sia già stato iscritto nell'elenco di cui alla lettera A) del comma 2 dell'articolo 42 del Regolamento Ufficiali di gara.

5.4 Ove il corso si svolga con le modalità di cui all'articolo 3 comma 2, la Commissione Ufficiali di gara può disporre che il tirocinio si svolga prima dell'esame.

CAPO II – PERMANENZA E PROGRESSIONE

Art. 6 – formazione permanente

6.1 La Commissione Ufficiali di gara assicura la costante ed omogenea fornitura di materiale aggiornato per la formazione permanente dei giudici di gara. La formazione permanente dei giudici di gara sarà curata dai rispettivi responsabili zonali.

6.2 La Commissione Ufficiali di gara assicura anche la formazione specifica di alcuni giudici di gara in specifiche aree regolamentari per fornire una migliore prestazione sui campi di gara.

Art. 7 – i casi studio

7.1 La Commissione Ufficiali di gara comunica a tutti i giudici di gara, con cadenza quadrimestrale, due casi studio ai quali dev'essere data risposta scritta secondo le istruzioni della Commissione.

7.2 Le risposte ai casi studio sono archiviate ad opera della Commissione e formano, unitamente a quanto scritto sulle schede di valutazione semestrale ed eventuali richiami o provvedimenti disciplinari, il cinquanta per cento della valutazione di permanenza o progressione di un giudice di gara.

7.3 La mancata risposta ai casi studio è considerata come una risposta totalmente insufficiente ai fini

della valutazione.

7.4 I Giudici di gara in possesso della qualifica della federazione continentale o internazionale sono esentati dalla risposta ai casi studio ai sensi dell'articolo 13 del regolamento ufficiali di gara.

Art. 8 – Valutazione di permanenza e progressione

8.1 La valutazione di permanenza e progressione è il mezzo attraverso il quale la Commissione Ufficiali di gara individua i giudici di gara idonei a mantenere la qualifica in loro possesso e a progredire alla qualifica di nazionale.

8.2 La valutazione di permanenza e progressione è effettuata in corrispondenza con il seminario giudici di gara e si compone di un test scritto, delle risposte fornite ai casi studio, delle schede di valutazione semestrale e da eventuali richiami o provvedimenti disciplinari che il giudice di gara ha ricevuto.

8.3 Il test scritto, volto a verificare le conoscenze regolamentari dei giudici di gara vale per il cinquanta per cento della valutazione.

8.4 Il giudice di gara nazionale che non superi la valutazione di permanenza viene retrocesso alla qualifica di giudice di gara interregionale. Il giudice di gara interregionale che non supera la valutazione di permanenza viene sospeso dall'elenco fino alla successiva valutazione.

8.5 Il giudice di gara interregionale che superi la valutazione di progressione è promosso alla qualifica di giudice di gara nazionale.

8.6 Non sono soggetti alla valutazione di permanenza e progressione i giudici di gara che:

- a) abbiano acquisito la qualifica nazionale o interregionale da meno di due anni al momento del test scritto;
- b) siano in possesso della qualifica di giudice di gara continentale o internazionale al momento del test scritto.

8.7 I contenuti e le modalità di superamento della valutazione di permanenza e progressione sono stabiliti dalla Commissione Ufficiali di gara.

8.8 Al termine di ogni valutazione di permanenza e di progressione, la Commissione Ufficiali di gara redige verbale contenente i risultati della medesima, che viene inoltrato alla FITARCO per l'approvazione da parte del Consiglio federale e le relative variazioni negli elenchi.

CAPO III – I DIRETTORI DEI TIRI

Art. 9 – corsi per direttori dei tiri

9.1 I corsi per l'acquisizione della qualifica di direttore dei tiri sono svolti sotto la supervisione del Responsabile zonale territorialmente competente o da un giudice di gara con la qualifica almeno nazionale da lui delegato, in collaborazione con il competente comitato regionale FITARCO.

9.2 Il corso ha una durata non superiore ad una giornata, inclusiva dell'esame, e si svolge con materiale fornito dalla Commissione Ufficiali di gara.

Art. 10 – esame per l'accesso alla qualifica di direttore dei tiri

10.1 L'esame si compone di un test scritto a scelta multipla volto ad accertare la specifica conoscenza in capo al candidato delle disposizioni regolamentari riguardanti i direttori dei tiri.

10.2 Il testo dell'esame è fornito dalla Commissione Ufficiali di gara, unitamente alle disposizioni per il suo svolgimento. Esso dovrà essere effettuato senza l'ausilio dei regolamenti.

Art. 11 – esiti

11.1 Gli esiti dell'esame per l'accesso alla qualifica di direttore dei tiri saranno comunicati per iscritto alla Commissione Ufficiali di gara e per conoscenza al comitato regionale FITARCO territorialmente competente.

11.2 Gli esiti saranno inoltre comunicati, a cura del responsabile zonale o del suo delegato, anche alla Segreteria Federale, per le dovute deliberazioni del Consiglio federale.

Art. 12 – valutazione di permanenza

(in recepimento della C. U. FITARCO prot. 5000 del 04 dic. 2013)

12.1 I direttori dei tiri sono sottoposti ad un corso aggiornamento e di valutazione di permanenza a cadenza quadriennale, a cura dei responsabili zionali di concerto con i comitati regionali FITARCO territorialmente competenti.

12.2 La sessione si tiene entro il marzo dell'anno delle Olimpiadi invernali. Per coloro che non hanno potuto parteciparvi, può essere organizzata una sessione di recupero entro ottobre del medesimo anno.

12.3 La valutazione di permanenza è composta da un test scritto secondo le modalità previste per l'esame di cui all'articolo 10. I contenuti della sessione di aggiornamento sono stabiliti dalla Commissione Ufficiali di gara.

12.4 Gli esiti della valutazione sono comunicati secondo le modalità stabilite all'articolo 11 per l'esame, fatto salvo quanto incombe comunicare ai comitati regionali in base all'ultimo paragrafo della comunicazione ufficiale FITARCO prot. 5000 del 4 dicembre 2013.

12.5 Il direttore dei tiri la cui valutazione di permanenza risulti negativa è posto in inattività temporanea e sospeso dall'elenco.

12.6 Il direttore dei tiri posto in inattività temporanea può sostenere nuovamente la valutazione di permanenza oppure l'esame per direttore dei tiri. Ove superi uno dei due test la sua sospensione dall'elenco è revocata.

12.7 Il direttore dei tiri posto in inattività temporanea che non partecipa alla successiva sessione di valutazione di permanenza è cancellato dall'elenco.

12.8 La mancata partecipazione non giustificata alla valutazione di permanenza equivale ad una valutazione negativa.

12.9 Il direttore dei tiri che non dirige almeno una gara in due anni viene posto in inattività temporanea e sospeso dall'elenco soggiacendo alle medesime conseguenze stabilite per il direttore dei tiri la cui valutazione temporanea di permanenza risulti negativa.